



TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione fallimentare

Il Tribunale di Piacenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri

Dott. Giovanni PICCIAU	Presidente
Dott. Giuseppe BERSANI	Giudice rel.
Dott. Mario CODERONI	Giudice

provvedendo in camera di consiglio sul ricorso ex art. 160 l.f.

presentato da: L'T. srl in liquidazione con sede in Piacenza via * p. IVA * in persona dei liquidatori sig. D.E. e C.R., elettivamente domiciliata in Piacenza, via* presso lo studio dell'avv. *;

letto il ricorso presentato;

letta la documentazione allegata;

dato atto che il giudizio di ammissibilità della procedura si deve svolgere nella verifica della regolarità e della completezza della documentazione nei termini di cui oltre, ed in particolare:

- a) della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale, non piccolo, del ricorrente;
- b) della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell'imprenditore;
- c) della sussistenza di un piano proposto dal debitore alla massa dei creditori;
- d) della completezza e regolarità della domanda;
- e) della regolarità e completezza della documentazione depositata;
- f) della sussistenza della relazione ex art. 161 l.f. del professionista asseveratore;
- g) dell'esame del giudizio del professionista asseveratore il quale deve articolarsi in diverse fasi (ispettivo - ricognitiva, valutativa della

regolarità, comminatoria, con pubblica esplicitazione del giudizio espresso) e deve consentire la ricostruzione dei controlli effettuati.

In tale prospettiva il Tribunale dovrà verificare che il professionista ai sensi dell'art. 161 l.f.

- a) dia atto della documentazione esaminata;
- b) indichi i controlli compiuti;
- c) ricostruisca l'iter logico posto a base delle proprie valutazioni;
- d) attesti "la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano";
- e) attesti la veridicità dei dati contabili;
- f) attesti la fattibilità del piano;
- g) attesti la sussistenza dei presupposti per un eventuale pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti.

Rilevato che - alla luce della documentazione presentata - pur dando atto che sussistono garanzie in favore di una classe di creditori (ceto bancario - classe terza) non è dato di conoscere, da parte del Tribunale l'importo e la natura delle garanzie rilasciate dal debitore o da terzi in favore dei creditori appartenenti alla classe terza,

rilevato che tale indicazione appare necessaria al fine di garantire il rispetto del principio maggioritario alla luce delle più recenti indicazioni giurisprudenziali e di assicurare la corretta formazione di classi nel rispetto dei principi di omogeneità giuridica ed economica, controllo che deve essere svolto dal Tribunale;

rilevato che non sono stati indicati i criteri di composizione delle cinque classi dei creditori; a tale proposito osserva il Tribunale che il problema della importanza del rispetto del criterio di interesse economico omogeneo che deve caratterizzare i creditori componenti ciascuna classe è stato ben colto da parte della giurisprudenza ed a tale orientamento ha già da tempo aderito anche il Tribunale di Piacenza.

Da parte di questo Tribunale si è già dato atto in altre occasioni che l'art. 160, primo comma lett. c) l.fall., prevede che la suddivisione dei creditori in classi deve essere improntata ai criteri dell'omogeneità della posizione giuridica e dell'omogeneità degli interessi economici

– e si è “... rilevato che la natura chirografaria dei crediti integra il requisito dell’omogeneità di posizione giuridica ma non è di per se’ sufficiente a dimostrare l’omogeneità degli interessi economici”;

appare infatti evidente che una volta non più riconosciuta al tribunale, ed attribuita esclusivamente ai creditori, la valutazione di convenienza con limitazione del cram down al solo caso di dissenso di una classe, sia essenziale, nell’ipotesi in cui il creditore abbia scelto di suddividere i creditori in classi, che effettivamente ciascuna classe sia formata da creditori che si trovino in una posizione omogenea sotto il profilo del giudizio di convenienza, apparendo di tutta evidenza come alcuni creditori con forti garanzie esterne, sia reali sia personali, o facenti parte di società collegate o controllate possano essere sostanzialmente indifferenti rispetto al contenuto della proposta concordataria e possano, con il loro voto favorevole, pregiudicare il diverso interesse dei creditori “ordinari”.

In un provvedimento che si colloca nella stessa linea interpretativa già adottata in passato dal Tribunale di Piacenza, si legge che la “.... suddivisione in classi, che il debitore può operare, presenta, maggiore analogia con l’ipotesi del chapter eleven che ha fornito il modello al legislatore, ed appare nel modello statunitense principalmente il mezzo per favorire il debitore consentendogli di superare il dissenso di alcuni creditori , nella soluzione liquidatoria le classi sono dalla dottrina più attenta avvertite come uno strumento anche di tutela dei creditori, che acquisiscono informazione piena e corretta e possono correlare la loro situazione a quella di creditori che si trovano in una posizione omogenea per interessi e per collocazione giuridica, orientando il proprio consenso in modo libero e informato. Altrimenti non si comprenderebbe la ratio del potere che anche il decreto correttivo, che pur ha avuto l’accortezza di spazzare le ultime ingerenze non volute del potere giurisdizionale nella gestione della crisi (ritenuta tendenzialmente una questione privata tra creditori e debitore) ha mantenuto in capo al Tribunale di esaminare e censurare le

suddivisioni in classi che siano finalizzate a inertizzare comunque il volere dei creditori, “ annegando il dissenso” in modo artato (in proposito si veda in giurisprudenza il recente Trib. Milano. ord. 4.12.2008). In questa ottica che è tendenzialmente espansiva, perché è posta in una insopprimibile prospettiva di costituzionalizzazione, al fine di meglio giustificare la possibilità che la maggioranza vincoli la minoranza ad una scelta esdebitatoria o, peggio, nemmeno direttamente soddisfattiva in termini monetari, ma per “equivalente”, il Tribunale ritiene ci si debba interrogare sulla portata e valenza della libertà, che apparentemente il legislatore ha riconosciuto al debitore di dividere i creditori in classi a seconda delle proprie personali esigenze, per giungere a dare una interpretazione che assicuri innanzitutto una uguaglianza di trattamento del creditore e del suo dissenso dinanzi al Tribunale e soprattutto una uguaglianza di chances di libera formazione del proprio convincimento, al di là della legittima diversità di trattamento economico che il modello adottato consente fisiologicamente”

Si sottolinea, inoltre, da parte della giurisprudenza, che argomentare di uguaglianza di trattamento del dissenso dei creditori può essere foriero di equivoci, in quanto il “... legislatore ha voluto che il dissenso pesasse in proporzione alle dimensioni economiche dell’insoddisfazione di ciascuno, ha consapevolmente cercato di abbandonare una visione di uguaglianza che prescindesse dalla importanza del creditore, cercando inconsciamente delle giustificazioni nell’analisi economica del diritto. In realtà, però il fenomeno insolvenza continua a muoversi in un panorama costituzionale che è permeato dall’art. 3 e la funzione tutoria di controllo di legittimità che l’ordinamento non ha potuto togliere al Tribunale, nel momento in cui ha preteso di svolgere sotto la sua autorevole supervisione la procedura, non può essere soppressa quale funzione irrinunciabile di un organo di giustizia .

Tali principi interpretativi, finalizzati a salvaguardare il principio di maggioranza, in forza del quale il debitore dissenziente subisce una decurtazione del proprio credito senza il proprio consenso, trovano applicazione – ad avviso del Tribunale - anche in casi come quello concreto caratterizzato dalla mancanza apparente di classi ma in cui, indubbiamente, è configurabile una classe di creditori chirografari.

E' evidente, in tal modo l'opera interpretativa del Tribunale finalizzata ad una tutela effettiva e sostanziale del ceto creditorio più debole, costituito dai creditori chirografari, contro eventuali abusi del debitore e di altri creditori in nome del principio di maggioranza.

Tale controllo sulla corretta formazione delle classi presuppone, peraltro l'indicazione specifica da parte del debitore delle garanzie rilasciate in favore di un o più creditori di cui peraltro si dà atto nello stesso ricorso.

Va inoltre osservato con riferimento ai criteri di formazione delle classi che non appare esplicitata la ragione che ha portato alla formazione di due classi (la II e la V) pur trattandosi di crediti riferiti a società collegate o controllate; parallelamente non appare chiaro perché la classe II non sia stata unificata alla I che prevede crediti di società all'estero così come la IV classe non sia stata unificata con la classe V che prevede crediti relativi a società avente sede in Italia.

Tale specificazione si rende necessaria, in quanto come è stato osservato recentemente in dottrina ed giurisprudenza, l'applicazione del principio di maggioranza nel concordato preventivo, appare giustificabile solo ed esclusivamente se al controllo "indipendente" del giudice si aggiunge (non essendo più previsto il pagamento di una percentuale minima, essendo lasciata la sua determinazione nella libera scelta del debitore) un controllo altrettanto efficace (seppure interessato) dei creditori, in modo che il creditore dissenziente sia piegato al volere della maggioranza senza che cio' suoni come una espropriazione del suo credito senza indennizzo.

In tale prospettiva riteniamo corretto che gli effetti che si producono sui creditori dissenzienti siano a loro estensibili solo se ad essi sia riconosciuto un ruolo di effettivo controllo e, al contempo, siano impedito forme di abuso che, indubbiamente (come da più parti evidenziato e come l'esperienza pratica insegna) il nuovo concordato consente.

In tale scenario appare indispensabile un rigoroso controllo dell'Autorità giudiziaria sulle modalità di classamento dei creditori e del contenuto delle classi, anche imponendo la creazione di nuove classi o la modificazione di quelle autonomamente formate.

Questa è – ad avviso del Tribunale – l'unica “regola” che consente di attribuire un significato al dovere previsto per il Tribunale di verificare la corretta composizione delle classi in osservanza dei criteri di omogeneità giuridica ed economica delle classi dei creditori.

In tale prospettiva da parte della giurisprudenza, al fine evitare il pericolo di abusi nella formazione delle classi, si è utilizzata la categoria generale della “buona fede”, verificando in particolare se da parte del ricorrente si è proceduto abusando e strumentalizzando le norme di legge a fini diversi da quelli previsti dal legislatore, ad esempio “creando” più classi di creditori che potevano rientrare in una unica classe al solo fine di ottenere la maggioranza delle classi.

In tale prospettiva va osservato – così come si è condivisibilmente osservato in giurisprudenza che “... la valutazione della correttezza delle classi va operata in concreto, posto che la verifica del rispetto del limite finalistico individuato dalla dottrina in modo così inequivoco (limite sostanza riconducibile alla figura dell'abuso del diritto), non può che compiersi, quanto meno quando una siffatta patologia sia espressamente prospettata come oggetto di un motivo di opposizione all'omologa, esaminando l'atto nel contesto in cui è stato posto in essere, e valutando in particolare, secondo il normale procedimento logico presuntivo, se dall'insieme delle circostanze evidenziate come sintomatiche della deviazione abusiva possa effettivamente desumersi

l'operare di una scelta artificiosa di formazione di una classe, in quanto volta solamente a propiziare artificialmente il raggiungimento delle prescritte maggioranze".

Da parte della giurisprudenza si precisa, poi, che "... a prescindere dalla prospettiva generale che si intende privilegiare nella ricostruzione dell'istituto delle classi (quella incentrata sulle condizioni di legittimazione del principio maggioritario ai fini della falcidia concordataria o quella dello strumento di flessibilizzazione dei trattamenti offerti ai creditori), una volta appurato che non è legittima la creazione di una classe come escamotage finalizzato alla precostituzione di un gruppo di creditori a priori assenziente

(incrementando artificialmente il "peso specifico" dei suoi componenti altrimenti destinato a "diluirsi" nella generalità di una più ampia categoria di creditori), il percorso valutativo non può fermarsi alla constatazione che i componenti della classe creata presentino dei tratti astrattamente idonei a distinguerli dagli altri creditori secondo il criterio dell'interesse economico, dovendosi scandagliare (quando ovviamente si è in presenza di elementi indiziari di un abuso dello strumento) quale sia l'effettivo scopo perseguito, ben potendosi peraltro verificare che anche alcuni dei tratti differenti attori (come ad esempio la diversificazione del trattamento) siano a loro volta realizzati artificialmente ex post in quanto privi di ragionevole giustificazione tecnica nell'economia complessiva della proposta concordataria" (cfr. Tribunale di Milano, 7 luglio 2011, Pres. Ciampi, est. Fontana, inedita).

La soluzione cui giunge il tribunale di Milano con riferimento alla creazione di una classe di creditori intercompany, in quanto finalizzata ad alterare il risultato del voto, è che si tratti di una condotta che deve "... giudicarsi illegittima integrando, per il segnalato abuso, una violazione del principio della buona fede, che, come principio generale operante in tutti i rapporti tra privati, esplica la sua funzione anche nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi di impresa

alternativi al fallimento, quale argine all'abuso delle facoltà che la legge riconosce al debitore proponente il concordato", con l'ulteriore conseguenza che "... il voto favorevole dei due creditori intercompany non potendo essere considerato come voto espresso all'interno di una classe autonoma, va computato nella classe unitaria dei fornitori in cui erano messi originariamente inseriti, con la conseguenza che, non potendo la loro favorevole espressione di voto mutare l'esito negativo del voto di questa classe... il risultato finale sia quello dell'approvazione del concordato solo da parte di due classi su quattro, con il mancato raggiungimento, quindi, della maggioranza delle classi".¹

La soluzione recentemente proposta dal Tribunale milanese appare al Collegio pienamente condivisibile se si riflette sul fatto la corretta applicazione del "principio di maggioranza" impone che non vi sia un inquinamento generato da vicende singolari, quali ad esempio, una fittizia proliferazione di classi solo per ottenere la maggioranza dei voti.

Anche in applicazione di tali criteri può e deve essere accettata l'effetto della decisione solo se si tratta di una decisione trasparente e incondizionata.

Per raggiungere tali risultati occorrerà consentire ai creditori di essere valutatori imparziali e ciò può avvenire soltanto attraverso un penetrante controllo delle "motivazioni" di voto che a loro volta presuppongono una corretta formazione delle classi ed un "potere - dovere" di intervento nell'ambito del potere di controllo riconosciuto dalla legge fallimentare da parte del Tribunale.

In dottrina si è infatti osservato come "... appare dato irrinunciabile che coloro che partecipano alle deliberazioni, siano compiutamente informati dell'oggetto della deliberazione; basti qui accennare all'art. 1105, terzo comma c.c. (in materia di comunione) e agli artt. 2366 e 2374 c.c. (in materia di società per azioni), dai quali si ricava che i

¹ Cfr. Tribunale di Milano 19 luglio 2011 cit.

comunisti, così come i soci hanno un diritto intangibile alla informazione. Per quello che importa in questa sede, il diritto alla informazione deve essere inteso in senso lato e quindi deve risultare comprensivo di informazioni che non abbiano per oggetto solo la deliberazione (id est, l'approvazione del concordato), ma anche l'approccio alla votazione da parte degli aventi diritto e cioè in quanto, come più volte rammentato, ci troviamo di fronte ad una comunione involontaria. Ed ancora, va ricordato che, non per caso, la disciplina sul conflitto di interessi nelle società, in quanto espressione di un principio generale, è esportabile nelle comunioni, ricorrendo in entrambe le fattispecie la medesima ratio, consistente nell'attribuire

carattere di priorità all'interesse collettivo rispetto a quello individuale”

Per tali ragioni occorrerà da parte del ricorrente indicare con precisione le ragioni ed i criteri che hanno portato alla formazione delle classi in conformità a quanto indicato nel dispositivo.

Con riferimento al giudizio di fattibilità ed al controllo sul contenuto della relazione del professionista ex art. 161 l.f. si osserva – pur escludendosi comunque qualsiasi controllo sulla convenienza e fattibilità del piano proposto ai creditori – che la valutazione del contenuto della relazione del professionista, nel suo duplice contenuto, appunto di attestazione di veridicità (dei dati aziendali, con espressione sintetica ma atecnica) e di prognosi favorevole (sulla fattibilità del piano) dovrà essere particolarmente rigoroso: tale relazione – infatti – “... costituisce per il professionista qualificato un compito, se non proprio costitutivo di una totale privatizzazione del controllo di corrispondenza dei dati informativi rilevanti, certamente di estrema delicatezza e di cruciale importanza”.

Anche con riferimento alla verifica del contenuto della relazione del professionista devono essere individuati dei limiti oltre i quali il giudizio del Tribunale non potrà andare, ribadendosi che “... i limiti

del sindacato giudiziario debbano essere individuati in un accertamento (sia pure dall'esterno, senza alcun controllo di merito) di indicazioni effettive, basate su un'attestazione oggettivamente motivata, necessaria per la formulazione di un giudizio serio ed approfondito sulla fattibilità del piano proposto dal debitore, con una sua valutazione critica e ragionata ed esplicitazione dei criteri e delle metodologie osservati nei controlli compiuti.

La necessità di una dichiarazione di fattibilità che si fondi su una seria valutazione, critica e ragionata delle condizioni patrimoniali e finanziarie della società che propone il concordato, si rende necessaria al fine di evitare che l'indicazione di fattibilità sia soltanto apoditticamente affermata, senza alcuna illustrazione argomentata delle ragioni, ricavate dal combinato e coordinato esame dei vari elementi della proposta, sia pure in un'ottica prognostica (e quindi non di certezza scontata, ma comunque di verosimile e ragionevole probabilità di successo)".

CASO

Si osserva da parte del Tribunale che anche seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 169/2007 rispetto alla L. 80/2005, il controllo del Tribunale non era più limitato entro i limiti della verifica della "completezza e regolarità della documentazione", ma era stato "ricalibrato", confermando un potere tradizionalmente riconosciuto e cioè quello della verifica nel merito della fondatezza (cioè della fattibilità) della proposta.

In altre parole – così come osservato in dottrina - se proprio si vuole parlare di privatizzazione della procedura, si può solo affermare che è stato "privatizzato" il requisito della convenienza nel senso che, ora, la suddetta valutazione rientra nella discrezionalità del ceto creditorio che la esprime attraverso la votazione.

Si riteneva da parte di questo Tribunale che non era stato, invece, "privatizzato" il requisito del controllo della fattibilità del piano: sotto tale profilo, la funzione pubblicistica doveva essere individuata

nel fatto che i creditori devono essere messi nelle condizioni di votare in modo informato sulla proposta e tale obiettivo non può raggiungersi che consentendo al tribunale un vaglio della fattibilità.

Al Tribunale veniva pertanto, riservato oltre che un controllo di legittimità - con riferimento alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato - anche un giudizio di fattibilità del medesimo che costituisce la concreta idoneità della proposta concordataria a realizzare le complesse ipotesi dell'art 160 l.f. attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti: si tratta di un vaglio che deve essere fatto una prima volta con l'ammissione, integrando essa uno dei presupposti o fatti costitutivi

della procedura concordataria, ma che può essere effettuato nuovamente fino all'omologa (Cfr. in tal senso cfr. Tribunale di Palermo, Sez. IV, decr., 18 maggio 2007 Pres. Marino - Rel. Nonno - Legno Market/Flli Scatta S.r.l., in Il fallimento, 2008 pag. 75 ss., secondo cui "in sede di omologazione, il collegio deve compiere una nuova verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e già sommariamente esaminati nel decreto emesso in epoca immediatamente successiva al deposito del ricorso, nel contraddittorio con le parti dissenzienti").

Pertanto il Tribunale, poiché rientrava nella propria competenza, poteva esprimere anche un giudizio in ordine alla fattibilità del piano concordatario (Cfr. in tal senso cfr. Trib. Sulmona 6 giugno 2005, decr., in Fall., 2005, 793; Trib. Pescara 20 ottobre 2005, ivi, 2006, 56; Trib. Milano 2 ottobre 2006, decr., ivi, 2007, 331; App. Bologna 30 giugno 2006, ivi, 2007, 470, s.m.).

A favore di tale soluzione in dottrina si era peraltro osservato come "... già a livello di interpretazione letterale, il cambiamento di rotta impresso dal D.Lgs. 169/2007 rispetto a quello della L. 80/2005, è notevole perché, ora, il controllo del Tribunale non è più limitato entro gli angusti limiti della verifica della «completezza e regolarità della documentazione», ma si riappropria di quello che era sempre

stato un potere tradizionalmente riconosciutogli e cioè quello della verifica nel merito della fondatezza (rectius: la fattibilità) della proposta), appare preliminare verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato nel caso concreto, consistente nella "completezza" della documentazione.

La stessa Corte di Appello di Torino (Cfr. Corte di Appello di Torino, 19 giugno 2007, Pres. Troiano, est. Patti, in *Il Fallimento*, 2007, pag. 1315 ss.) aveva ritenuto "... di non poter prescindere dal criterio, che sempre deve orientare l'interprete nell'applicazione della legge, di una lettura del nuovo testo di legge, in base al senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione e

l'intenzione del legislatore".

Secondo la Corte torinese "... l'assenza di ogni compito valutativo in merito al contenuto della proposta di concordato preventivo, da parte del tribunale, non esclude che lo stesso organo giudiziario sia chiamato ad un attento riscontro, sotto i suindicati profili di completezza e di regolarità della documentazione allegata al ricorso, in essa compresa la relazione di accompagnamento del professionista qualificato, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161 terzo comma l.f.".

Con riferimento a questo ultimo aspetto la Corte piemontese forniva preziose indicazioni agli interpreti prescrivendo che il controllo giudiziario dovrà prevedere "a) sotto il profilo della regolarità, sull'accertamento della rispondenza dei dati considerati ed attestati dal professionista qualificato, ai sensi dell'art. 161 terzo comma l.f., alla documentazione di supporto o degli elementi comunque acquisiti; b) sotto il profilo della completezza, sull'accertamento dell'offerta di un'informazione esauriente ed argomentata, dell'effettiva situazione economica e finanziaria del debitore richiedente, in relazione al piano proposto ai creditori, in modo che esso sia davvero (e non soltanto apparentemente o apoditticamente) spiegato, sulla base di un'indicazione,, critica, ragionata (con illustrazione dei criteri e delle

metodologie seguite), dei mezzi offerti rispetto agli obiettivi perseguiti”. (in tal senso cfr. Corte di Appello di Torino cit.; Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, in *Il Fallimento*, 2006, pag. 570”.

Precisava ulteriormente la giurisprudenza che la finalità di questa informazione “.. garantita nella chiarezza (perchè comprensibile nelle sue fonti e nella sua rappresentazione), nella genuinità e nell'esaustività dall'attento e critico sindacato del tribunale, risiede nella formazione di un reale “consenso informato” dei creditori, posti così in condizione di esprimere il loro libero convincimento con una volontà non viziata ... sulla fattibilità del piano proposto, la cui valutazione ad essi soli spetta”.

Pertanto, secondo i giudici torinesi doveva essere riconosciuto al Tribunale “.. un ruolo non meramente formale di legalità; da intendersi come tutela della corretta informazione dei creditori, a garanzia della genuina e consapevole possibilità di formazione dell'accordo tra il debitore ed i suoi creditori, non più sindacato nella sua effettiva realizzabilità, ma salvaguardato, per così dire, esternamente, attraverso l'assicurazione delle condizioni perchè possa concludersi” (Cfr. Corte di Appello di Torino, cit. , nello stesso senso Trib. Monza, 16 ottobre 2005, in *Il Fallimento*, 2005, pag. 1402).

Tale soluzione appariva pienamente condivisa nella giurisprudenza di merito: da parte del Tribunale di Udine (Cfr. Trib. Udine, 2 marzo 2009, Pres. Botton, est. Pellizzoni, in www.unijuris.it), dopo aver dato atto che “... la completezza e ragionevolezza del piano proposto dal debitore per la ristrutturazione dei debiti, la cui fattibilità deve essere attestata dall'esperto all'uopo nominato, dovendo in assenza di tali requisiti, dichiarare la stessa inammissibile” ed aver evidenziato come “... dopo l'introduzione della novellata disciplina sul concordato preventivo e le successive modifiche apportate dal decreto correttivo di cui al d. lgs. n. 169/07 è sorto un vivace dibattito fra chi ritiene che i poteri del tribunale in sede di ammissione alla procedura siano di mera legittimità formale e di stampo quasi “ notarile “, nel senso che il

Tribunale deve limitarsi a controllare la regolarità formale della domanda e la completezza della documentazione, restando escluso qualsiasi sindacato sui requisiti di meritevolezza, sia sui vincoli di contenuto della proposta e sulle condizioni di convenienza economica del concordato per i creditori (cfr. Trib. Pescara 13.10.2005, G. M., 2006, 654, Trib. Palermo, 17.06.2006, in Fall., 2006, 570, Trib. Milano, 16.02.2007, in Fall., 2007, 548) e chi ritiene invece che il Tribunale mantenga anche un potere di vaglio di natura sostanziale nel merito, circa la fondatezza della domanda e la fattibilità del piano proposto, oltre che dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali (cfr. Trib. Salerno, 3.06.2005, in GI, 2006, I, 559, Trib. Roma, 8.03.2006, Dir. Fall., 2007, II, 103, e Trib. Ancona, 9.05.2007, in GM, 2007, 3227), mentre un terzo e più condivisibile indirizzo ritiene che il Tribunale – esclusa la sindacabilità della convenienza della proposta – mantenga un potere di controllo della legittimità sostanziale del piano proposto, volto alla tutela della corretta informazione dei creditori, a garanzia della genuina e consapevole possibilità di formazione dell'accordo tra il debitore e i suoi creditori, sulla base di una effettiva conoscenza della situazione prospettata dal ricorrente, in modo che la loro volontà non ne risulti viziata (cfr. App. Torino, 19.06.2007, in Fall., 2007, 1315, Trib. Monza 16.10.2005, in G. Comm., 2006, II, 891, id 17.10.2005, in Dir. Prat. Soc., 205, 2267, Trib. Udine, 13.01.2006, in www. Unijuris.it e Trib. Milano, 9.02.2007, in Fall., 2007, 1218)”, si è rilevato in modo condivisibile che se non sussiste la possibilità di vagliare la convenienza della proposta di concordato, all'organo giudiziario è comunque “.... affidato un controllo di legalità, che si estende non solo alla completezza e regolarità della documentazione fornita, ma anche alla ragionevolezza e completezza della relazione dell'esperto (a cui la legge ha affidato il giudizio sulla attendibilità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano), la cui validità e affidabilità sono presupposti dalla legge nel delineare i requisiti del giudizio su cui i creditori devono basarsi per esprimere il loro voto, in

base ai principi generali dell'ordinamento che nel vaglio di legalità del giudice includono sempre il sindacato sulla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Tale ultimo orientamento era condiviso dal Tribunale ed in tal senso era orientata – da tempo - la giurisprudenza locale.

Va tuttavia segnalato come la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860) abbia recentemente affermato che “non è condivisibile l'orientamento secondo il quale il tribunale è tenuto ad accertare non solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda di concordato preventivo ma anche la fattibilità

del piano, sia pure attraverso un controllo della regolarità e della completezza dei dati aziendali esposti ed attraverso una puntuale verifica dell'iter logico attraverso il quale il professionista attestatore giunge ad affermare la fattibilità del piano, e ciò al fine di verificare la serietà delle garanzie offerte dal debitore o la sufficienza dei beni ceduti per la realizzazione del piano stesso. Detto orientamento

giurisprudenziale è infatti in contrasto con il dettato normativo dal quale si ricava che il legislatore ha inteso dare una netta prevalenza alla natura contrattuale e privatistica del concordato, nell'ambito del quale è attribuito decisivo rilievo al consenso dei creditori”, precisando poi che tale compito di verifica, dalla complessa attività che nel nuovo concordato preventivo la legge demanda al commissario giudiziale “.... si ricava che questi è l'organo cui è affidato il compito di garantire che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri, così che gli stessi possano decidere con cognizione di causa sulla base di elementi che corrispondono alla realtà. L'attribuzione al commissario giudiziale del compito di mettere in condizione i creditori di esprimere in relazione alla proposta di concordato un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà ed il fatto che allo stesso sia a tal fine richiesto l'espletamento di numerose indagini che possono richiedere

anche l'ausilio di esperti (che richiederebbero al tribunale, se espletate in sede di ammissione al concordato, una complessa e non prevista istruttoria), porta ad escludere che il tribunale, in detta sede, possa estendere il suo sindacato all'accertamento della veridicità dei dati aziendali” La Suprema corte precisa ancora che al Tribunale è riservato il compito di verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria; il tribunale dovrà altresì verificare che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia adeguatamente motivata con indicazione delle verifiche effettuate, della metodologie e dei criteri seguiti per pervenire all'attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano”.

Alla luce di tale giurisprudenza - che ha trovato conferma in successive pronunce - pertanto, il giudizio del Tribunale deve coinvolgere solo la relazione del professionista che certifica la fattibilità ex art. 161 l.f., verificando se in capo alla medesima sussistono tutti i presupposti che consentano ai creditori esprimere un “consenso informato”.

Nel caso concreto, pertanto occorre richiamare il criteri cui deve conformarsi la relazione del professionista: secondo la giurisprudenza, ai fini di una disamina della completezza del piano e del connesso parere dell'esperto, “... appare necessario che lo stesso sia compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire al Tribunale e ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall'art.160 l. fall., non potendo essere rimesse a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale la decisione su come sviluppare gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il conseguente piano” “tenuto anche conto che tale relazione assume

una rilevanza fondamentale nell'economia della procedura, a fronte dei ridotti poteri di vaglio della fattibilità del piano, sotto il profilo del merito, riservati al Tribunale dalla novellata disciplina, a meno che non vengano proposte delle classi di creditori, atteso che il controllo del professionista previsto dall'art. 163 terzo comma, come elemento indispensabile della domanda è teso a favorire e sostituire il controllo del Tribunale, evitando che vengano proposti concordati palesemente illegittimi o inverosimili e mettendo i creditori in grado di esprimere un corretto giudizio sulla fattibilità e convenienza del piano (cfr. ancora Trib. Udine, 16.01.06 cit., nonché da ultimo Trib. Roma, 24.04.2008, in Dir. all, II, 573 e ss, secondo cui la veridicità della

contabilità e fattibilità del piano devono essere intesi quali condizioni dell'azione, con la conseguenza che il controllo di garanzia del Tribunale deve necessariamente estendersi alla validità – non solo formale – dell'attestazione dell'esperto).

Nel caso di specie il professionista ex art. 161 l.f. sotto la propria responsabilità ha esposto in modo sufficientemente esauriente i criteri attraverso i quali è giunto ad affermare la fattibilità del concordato ed ha anche accertato la veridicità dei dati contabili.

Sulla scorta di tali premesse, a margine dell'esame della documentazione prodotta, della relazione del professionista ex art. 161 l.f. e del conseguente giudizio di fattibilità del piano, da parte del Tribunale si osserva che per le ragioni sopra indicate, appare indispensabile al fine di valutare la corretta formazione delle classi acquisire una dichiarazione da parte del ricorrente, in ordine al natura ed all'importo delle garanzie rilasciate di garanzie in favore dei creditori chirografari componenti la terza classe, nonché la specifica indicazione dei criteri che hanno ispirato la formazione delle classi II e V e delle ragioni che hanno portato alla differenziazione fra loro e con riferimento alle classi I e IV;


P.Q.M.

Dispone l'integrazione della documentazione già prodotta in conformità alla parte motiva entro il termine di giorni 15 dall'avvenuta comunicazione del presente decreto ex art. 162 l.f. ed in particolare dispone che si proceda:

- 1) all'indicazione delle garanzie personali o reali e dei relativi importi prestate dai soci o da chiunque in favore dei soci o della società, in favore dei creditori sociali specificandone i beneficiari;
- 2) la specifica indicazione dei criteri che hanno ispirato la formazione delle classi II e V e delle ragioni che hanno portato alla differenziazione fra loro e con riferimento alle classi I e IV.
- 3) Riserba all'esito ogni valutazione in ordine all'ammissibilità della procedura.

Si comunichi al cura della cancelleria al ricorrente.

Piacenza, li 1 settembre 2011



CASO.it

Il Presidente

Dott. Giovanni PICCIAU

Il Giudice delegato

Dott. Giuseppe Bersani